

COMUNE DI CHIOGGIA

PROVINCIA DI VENEZIA

CONSORZIO URBANISTICO C2/20
AREA D'INTERVENTO UNITARIO C2/20
LOCALITA' BRONDOLO EST

**CONVENZIONE PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER
LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE**

SCHEMA DI CONVENZIONE
PIANO DI LOTTIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO C2/20
LOCALITA' BRONDOLO EST

Tra i Signori:

- **Ing./Arch.** _____, nato a _____ (____) il ____/____/____, domiciliato presso la residenza municipale del Comune di Chioggia (VE) in Corso del Popolo n.1193, c.f.: 00621100270, il quale agisce per nome e **per conto del Comune**, ai sensi dell'art. 107 D.L.gs 267/2000 in quanto nominato dirigente del settore a ciò designato con provvedimento sindacale n. ____ del _____._____

e il signor:

- **Vianello Luigi** nato a Chioggia il 22 novembre 1948 e residente in Chioggia (VE), Calle Ponte Caneva n.940 (VE), in qualità di presidente e **rappresentante legale del "Consorzio Urbanistico C2/20"**, con sede a Chioggia (VE), Viale Viale Mediterraneo n.557, c.f.; **autorizzato al presente atto in virtù di delibera del Comitato Direttivo in data che, in copia certificata conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "A" al fine di dare attuazione all'intervento Ambito 20; Z.T.O. C2 Art. 65 "ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE C" del V.P.R.G., d'ora in avanti indicata con il termine di "Ditta Attuatrice"**

PREMETTONO:

- che l'area rientra nell'ambito n. C2/20 previsto dalla V.P.R.G. approvata con D.G.R.V. n. 1399 del 15.05.2007 e pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05.06.07;
- che la ditta attuatrice dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- che i proprietari ed aventi diritto, rappresentano il% del valore dell'intera area d'intervento, i quali riuniti in Consorzio, si impegnano a realizzare il Piano Urbanistico dell'area di intervento n. C2/20 in conformità agli elaborati di progetto approvati con Delibera Giunta Comunale n. del
- che la ditta Attuatrice, ha presentato al Comune di Chioggia in data 17 novembre 2015 al protocollo n. 50613, Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata ai sensi delle vigenti leggi comprendenti le aree edificabili rientranti nell'area di intervento unitario C2/20

identificate catastalmente al foglio 41, mappali n. 1782-1794-1886-1453-1457-1476-1474-172-1821-1823-1763 del catasto terreni;

- che secondo le Schede Tecniche di Attuazione delle zone C2 - allegato 1A- e art. 65" sottozone C2" delle N.T.A. della Variante generale al PRG, il Piano di Lottizzazione può prevedere la realizzazione di edifici ad uso residenziale, commerciali, artigianato di servizio, direzionale, turistico ricettivo e di servizio di cui una parte obbligatoriamente destinata ad uso privato e l'altra parte destinata ad edilizia convenzionata, nonché le opere di urbanizzazione primaria da cedere al Comune, il tutto secondo quanto previsto negli elaborati di progetto, in atti facenti parte integrante della presente convenzione, seppur non materialmente allegati;
- che la ditta Attuatrice intende dare attuazione alle previsioni del Piano di Lottizzazione così approvato, in conformità alle norme dello strumento urbanistico generale nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, nonché, per quanto riguarda la quota ad edilizia convenzionata, la stessa sarà realizzata previa stipula con il Comune di Chioggia di apposita convenzione che disciplini i rapporti con l'Amministrazione e i privati.
- che in data protocollo n. la ditta Consorzio Urbanistico C2/20 ha inoltrato la richiesta per addivenire al convenzionamento relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione;

Tutto ciò' premesso, e confermato dalle parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art.2 – Attuazione dell'intervento ed elaborati

I proprietari ed aventi diritto, rappresentanti del% (.....%c) del valore dell'intera area d'intervento, riuniti in Consorzio, che prestano al Comune di Chioggia la più ampia e garanzia per la proprietà e disponibilità degli immobili ricompresi nell'area d'intervento C2/20, si impegnano a dare esecuzione all'intervento di cui alla presente convenzione, secondo gli elaborati di progetto del P.U.A. approvato con Delibera Giunta Comunale n. del

La ditta esecutrice è obbligata in solido per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo; Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, totale o parziale, delle aree oggetto della presente

convenzione, gli obblighi assunti dalla Ditta Attuatrice con la presente convenzione si trasferiscono anche gli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune ai sensi della presente convenzione.

Art.3 – Scopo della Convenzione

La presente convenzione è stipulata al fine di soddisfare quanto previsto dall'art. 63 della L.R. 61/85 in relazione all'attuazione dell'intervento, così come previsto dallo strumento urbanistico vigente. La realizzazione del progetto comporta:

- L'impegno a realizzare gli interventi edilizi di nuova costruzione previsti, e le relative opere di urbanizzazione primaria.
- La cessione in proprietà a favore del Comune delle opere di urbanizzazione e delle aree in conto standard, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 27 giugno 1985 n. 61, così come meglio descritto nel successivo articolo 5 della presente convenzione e individuata nella tavola di progetto n.

Art.4 – Dichiarazione di proprietà

I proprietari ed aventi diritto riuniti in Consorzio dichiarano di essere proprietari delle aree interessate dal Piano Urbanistico C2/20 come **approvato ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 11/2004** dalla Giunta Comunale di Chioggia con Deliberazione n..... del

Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione impegnano, oltre la ditta Attuatrice anche i successori e aventi causa nella proprietà degli immobili e pertanto saranno trascritti nei registri immobiliari.

In caso di alienazione, di aree comprese nel piano di lottizzazione, i proprietari delle aree incluse nel comparto si impegnano ad inserire negli atti di trasferimento e nella relativa nota di trascrizione la clausola seguente: *"l'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole e obblighi contenuti nella convenzione stipulata con il Comune di Chioggia in data.... accettandone i relativi effetti formali e sostanziali"*

Tali clausole dovranno essere specificatamente approvate dall'acquirente ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile.

In caso di trasferimento, le garanzie già prestate al soggetto attuatore non possono essere ridotte o estinte, se non dopo che l'avente causa abbia eventualmente prestato, a sua volta idonee garanzie in sostituzione.

~~La Ditta Attuatrice si impegna a sostenere gli oneri per l'attuazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente Convenzione; dichiarandosi sin d'ora quale unica responsabile per l'adempimento nei termini e per la buona esecuzione di tutte le opere e di tutti gli obblighi e gli impegni assunti.~~

Art.5 – Cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione all'interno dell'ambito del piano di lottizzazione.

La Ditta Attuatrice si impegna a realizzare e a cedere o trasferire, senza corrispettivo alcuno con atto pubblico successivo, con tutte le spese a suo esclusivo carico le aree corrispondenti a mq di cui:

mq. con destinazione strada pubblica,

mq. marciapiedi;

mq.pista ciclabile,

mq.parcheggi pubblici

mq.isole ecologiche

La Ditta Attuatrice si impegna a realizzare, senza corrispettivo alcuno con atto pubblico successivo, con tutte le spese a suo esclusivo carico, istituzione del vincolo d'uso pubblico sulle aree a verde di mq., stimate su base catastale, esonerando il Comune dal mantenimento della destinazione e della sua manutenzione.

La consegna delle aree e delle opere dovrà avvenire contestualmente con la cessione delle stesse.

Il Comune di Chioggia, dopo il collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione ed il loro successivo utilizzo, curerà la manutenzione, limitatamente a quanto attiene le aree che saranno cedute.

Art.6 – Edilizia Convenzionata.

Per la gestione dell'edilizia convenzionata si applicherà la L.R. 42/1999. I proprietari saranno i soggetti attuatori dell'edilizia convenzionata prevista dalle schede della VPRG, a meno che questi non manifestino, attraverso specifica comunicazione, il desiderio di cedere la parte di s.n.p. convenzionata a soggetti terzi.

Per gli edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata il rilascio dei Permessi di Costruire dovranno essere preceduti dalla sottoscrizione della relativa Convenzione con l'Amministrazione anche per sub-comparti di intervento.

Art.7 – Esecuzione delle opere di urbanizzazione.

In relazione a quanto previsto dall'art. 63 della L.R. 61/85 in merito all'assunzione degli oneri di urbanizzazione, la Ditta Attuatrice si obbliga ad eseguire le opere di urbanizzazione come previsto dalla vigente legislazione e in particolare dalla L. 29.09.1964 n. 847, come modificata dall'art. 44 della L. 22.10.1971 n. 865, dall'art. 16 comma 2-bis del D.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 36, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

Tali opere consistenti nella realizzazione del verde pubblico e della viabilità-parcheggi con relative reti e sottoservizi saranno attuate nelle modalità e prescrizioni volute dagli Enti erogatori, con diritto di relativo scomputo di spesa dall'ammontare dei contributi dovuti per gli oneri di urbanizzazione.

In fase di progettazione esecutiva sarà possibile apportare eventuali varianti delle opere di urbanizzazione, al fine di adeguare il progetto urbanistico a quello esecutivo e tutte quelle utili alla loro migliore realizzazione se condivise dal Comune attraverso l'U.T.C, mediante rilascio del Permesso a Costruire.

Le caratteristiche tecniche ed esecutive di tali opere sono definite negli elaborati di progetto oggetto della presente convenzione, che sono vincolanti per la Ditta Attuatrice e alle quali potranno essere apportati, in sede di esecuzione, solo degli aggiustamenti utili alla loro migliore realizzazione, sentito il responsabile del Settore competente.

L'Allacciamento dei singoli edifici alle suddette condotte di servizio pubblico saranno a carico dei consorziati.

La ditta Attuatrice, in nome per conto dei proprietari consorziati si obbliga a realizzare in via diretta, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per il rilascio del Permesso di Costruire a propria cura e spese, tutte le opere di urbanizzazione primaria indicate in progetto, o mediante affidamento a soggetti terzi a ciò qualificati secondo legge.

Le opere di urbanizzazione primaria da realizzare riguardano:

- strade, spazi di sosta e di parcheggio, verde pubblico;
- fognature;
- rete di distribuzione idrica e del gasdotto;
- sistema di distribuzione dell'energia elettrica, ivi comprese le cabine di trasformazione;

- rete di illuminazione pubblica;
- rete telefonica;
- opere necessarie per allacciare ai pubblici servizi presenti l'area oggetto di intervento, in conformità al progetto approvato e alle prescrizioni degli enti erogatori dei servizi e degli uffici tecnici comunali.

La ditta Attuatrice si impegna a sostenere gli oneri per l'attuazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione, dichiarandosi fin d'ora quale unico responsabile per l'adempimento nei termini e per la buona esecuzione di tutte le opere e di tutti gli obblighi e gli impegni assunti.

Art.8 - Scomputo opere di urbanizzazione

Le parti si danno reciprocamente atto e convengono che:

- Il calcolo del valore delle opere verrà effettuato, ai fini dello scomputo dal contributo sugli oneri di urbanizzazione, sulla base degli elaborati tecnici economici (computo metrico, quadro economico) allegati al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e approvati mediante rilascio del Permesso di Costruire dal Comune di Chioggia.
- Il valore delle opere da realizzarsi verrà scomputato dall'ammontare del contributo per gli oneri di urbanizzazione da corrispondersi al Comune, come definito in base ai progetti per la costruzione di edifici.

L'eventuale eccedenza del contributo che sarebbe dovuto in forza della Delibera del Consiglio Comunale n. 789/1987 e successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 99/ 2010 di aggiornamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e D.P.C.R. 28 maggio 1992 n. 385 attualmente in vigore, rispetto al costo delle opere da realizzare, determinato come suddetto, dovrà essere corrisposto al Comune, al rilascio dei titoli edilizi, con le modalità di legge, salvo il diritto al conguaglio dei costi effettivamente sostenuti da effettuarsi a collaudo definitivo, fino e non oltre l'ammontare massimo del contributo per gli oneri di urbanizzazione dovuto dal consorzio per le costruzioni ottenute sull'area oggetto del presente contratto. Le parti convengono che qualora il costo delle opere di urbanizzazione da realizzare sia superiore al monte oneri che verrà quantificato al rilascio dei titoli edilizi, il Comune non dovrà restituire al Consorzio.

- pertanto al momento del rilascio dei permessi di costruzione, le singole ditte provvederanno ciascuna per quanto di competenza, al pagamento della somma pari all'importo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti in base alle tariffe in vigore a scomputo della spesa sostenuta per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

La stessa ha titolo all'esenzione del pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione per la quota di edilizia convenzionata (L. 28.01.1977 n. 10);

Art.9 -- Garanzie.

In relazione a quanto previsto dall'art. 28 al punto 4 del 5° comma della Legge Urbanistica n. 1150 del 17.08.1942, nelle veste risultante dell'art. 8 della L. n. 765 del 06.08.1967, le parti si danno atto che gli obblighi nascenti a carico della Ditta Attuatrice sono assistiti da apposita garanzia a favore del Comune di Chioggia. Per l'esatta e piena esecuzione dei lavori delle opere di urbanizzazione a loro carico verrà obbligatoriamente consegnata prima dell'inizio dei lavori e dopo il rilascio del Permesso a Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia, per un importo complessivo pari al 100% del valore delle opere da eseguire, valore che verrà estratto dal quadro economico computo metrico estimativo, allegato al Permesso a Costruire approvato dal Comune di Chioggia.

Dopo l'inizio dei lavori, tale garanzia verrà ridotta mano a mano che verranno realizzate le opere di urbanizzazione, sulla base dei verbali di visita e collaudi effettuati in corso d'opera dal collaudatore incaricato dal Responsabile del Settore LLPP, e più precisamente con la seguente tempistica:

- 1) al 50% delle opere effettuate, svincolo del 30% dell'importo della polizza fidejussoria;
- 2) alla richiesta all'Ufficio Protocollo del Comune di Chioggia del collaudo provvisorio, svincolo di un'ulteriore 30% della polizza fidejussoria. Tale riduzione avverrà sulla base dei lavori effettuati, secondo il consuntivo di spesa relativo alle opere di urbanizzazione realmente eseguite, firmato dal Direttore dei Lavori e presentato contestualmente con la richiesta di collaudo provvisorio (vedi art. 11).
- 3) alla cessione delle aree, ulteriore svincolo del 20% dell'importo della polizza fidejussoria.

Il restante residuo 20% sarà svincolato contestualmente e automaticamente al collaudo definitivo (ovvero alla scadenza dei due anni e due mesi dalla data di presentazione del certificato di collaudo favorevole presso l'ufficio protocollo del Comune di Chioggia).

Ricorrendo nelle condizioni di cui sopra il Comune si obbliga a consegnare polizza fideiussoria in originale entro 30 gg dalla approvazione del collaudo al Consorzio Urbanistico C2/20.

In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento di ciascuna delle obbligazioni il Comune è autorizzato a disporre delle rispettive cauzioni nel modo più ampio con esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo. Le fideiussioni di cui al precedente comma potranno essere fatte valere, entro i limiti di importo in ciascuna di esse indicato, senza beneficio della divisione e senza obbligo di preventiva escussione di debitori principali, per qualsivoglia inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 7 e 8 della presente convenzione.

La fideiussione di cui sopra dovrà essere con cadenza biennale in base all'indice istat.

Art.10 – Tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione, condizioni per il rilascio dei titoli abilitativi e agibilità interventi edilizi sui lotti edificatori.

La ditta esecutrice ed aventi diritto riuniti in Consorzio si impegnano ad iniziare i lavori di urbanizzazione entro un anno dal rilascio del Permesso a Costruire ed a ultimarle entro 3 anni dal loro inizio. Per l'inizio dei lavori relativo alle opere di urbanizzazione la ditta Attuatrice dovrà presentare la seguente documentazione:

- fideiussione assicurativa a garanzia, per un importo complessivo pari al 100% del valore delle opere da eseguire di cui all'art. 9;
- soggetto esecutore delle opere di urbanizzazione in possesso dei requisiti di legge;
- nominativo del responsabile unico del procedimento di affidamento dei lavori incaricato dal consorzio;
- **eventuale altra documentazione prevista dalla DGRV n. 436 del 24.02.2009 e D.lgs. 81/2008.**

I permessi di costruire dei singoli fabbricati potranno essere rilasciati solo dopo l' esecuzione delle principali opere di urbanizzazione (sottofondi stradali, fognature, cordonate stradali) accertata con apposito verbale da parte del Settore Lavori Pubblici del Comune, anche per singoli sub-comparti. I certificati di agibilità dei fabbricati potranno essere rilasciati solo quando verranno ultimate le opere di urbanizzazione, ad esclusione delle sole aree verdi, e presentato il collaudo provvisorio da parte del collaudatore presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Chioggia. La richiesta del collaudo provvisorio dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- n. 3 copie dei disegni esecutivi dello stato di fatto delle opere di urbanizzazione eseguite e più precisamente:
- rete fognaria: planimetria, in scala adeguata, con indicata la rete e il diametro delle tubazioni, gli allacciamenti, le caditoie, i pozzetti di ispezione, i manufatti di rete, il tutto quotato sia nel senso trasversale, sia nel senso longitudinale. Dovrà inoltre essere presentato il profilo reale di posa delle profondità in corrispondenza dei pozzetti di ispezione;
- rete illuminazione pubblica: planimetrie, in scala adeguata, con indicati i punti luce, i pozzetti, i cavidotti (profondità e relativi diametro delle tubazioni) le sezioni dei cavi elettrici, l'impianto di messa a terra, lo schema del quadro elettrico se previsto;
- opere stradali: planimetria in scala adeguata, con indicate le strade, i percorsi pedonali, i parcheggi, il tutto quotato sia in senso trasversale sia in quello longitudinale.

- Consuntivo di spesa relativo alle opere di urbanizzazione eseguite, firmato dal Direttore dei Lavori;
- Collaudo dell'impianto di illuminazione pubblica rilasciato dall'ULSS o dall' ARPAV e dichiarazione dell' impianto stesso rilasciata dalla ditta installatrice con indicazione dei materiali utilizzati e copia dell'eventuale denuncia ISPELS di Venezia dell'impianto di messa a terra o dichiarazione dell'installatore di non assoggettabilità;
- certificato di collaudo delle reti TELECOM, ENEL, GAS e ACQUEDOTTO, rilasciati dagli Enti dove necessario;
- certificato di regolare esecuzione, relativo alle opere di urbanizzazione eseguite, emesso dal direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori stessi.

Il Consorzio rimane comunque obbligato anche dopo l'esito positivo del collaudo preliminare e quindi fino alla consegna delle opere e alla loro definitiva ultimazione.

I lavori, dovranno essere iniziati entro dodici mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire e dovranno essere completati entro tre anni dal loro inizio (qualora i lavori non vengano conclusi nei termini indicati, dovrà essere prodotta apposita richiesta motivando la proroga)

Trascorso inutilmente tale termine, fatta salva eventuale proroga come sopra descritto, o rinnovo motivato del permesso di costruire per il completamento delle opere, qualora le opere siano state realizzate solo in parte, la presente convenzione si intende decaduta e l'atto risolto in pieno diritto.

Il comune, tuttavia, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di procedere all'esecuzione delle opere. In tal caso, il Comune si rivarrà delle spese sostenute, e per il recupero delle stesse è senz'altro autorizzato dalla ditta Attuatrice ad avvalersi nei suoi confronti della procedura prevista dalle norme vigenti.

La Ditta Attuatrice ha altresì l'obbligo di comunicare entro 10 giorni la data di inizio e di ultimazione dei lavori con dichiarazione scritta del Direttore dei Lavori.

Art.11 – Collaudo delle opere di urbanizzazione.

Il Comune sottopone a collaudo le opere di urbanizzazione di cui all'art. 7 entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta del collaudo provvisorio di cui all'art. 10.

Alla data del collaudo, gli impianti realizzati nell'intervento dovranno essere regolarmente allacciati e funzionanti.

- Per i collaudi, l'Amministrazione Comunale si avvarrà di professionisti iscritti all'albo regionale dei collaudatori, nominati dal Responsabile del Settore LLPP.
- L'incarico del collaudatore sarà assegnato prima dell'inizio dei lavori di urbanizzazione.

- Tutte le spese del collaudo sono a carico della Ditta Attuatrice: a tale scopo al momento al momento della nomina del collaudatore, da parte della Amministrazione Comunale, la Ditta Attuatrice dovrà costituire un deposito presso la Tesoreria Comunale pari all'importo della parcella della prestazione professionale richiesta dal collaudatore. Detta somma sarà soggetta a conguaglio.
- La Ditta Attuatrice si impegna inoltre a fornire, prima del collaudo, gli elaborati grafici di tutte le opere eseguite comprese le reti tecnologiche, con relativi tracciati dei sottoservizi, con particolare riguardo alla rete di fognatura nera (che dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni date dall'Ente erogatore e ben specificandone il recapito finale), alla rete della pubblica illuminazione della quale dovrà essere prodotto lo schema con l'indicazione dei punti luce, dimensionamento delle linee, lo schema del quadro elettrico, la denuncia di messa a terra e quant'altro previsto dalla normativa CEI, nonché i collaudi definitivi degli enti gestori.

Il certificato di collaudo, in analogia con quanto previsto dall'art. 229 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento in materia di lavori pubblici) assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di presentazione dello stesso presso l'ufficio protocollo del Comune di Chioggia. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del predetto termine. Nell'arco di tale periodo, la ditta esecutrice dei lavori, è tenuta alla garanzia per le eventuali difformità e vizi dell'opera.

La Ditta Attuatrice, assumendo a proprio carico tutte le spese, si impegna ad eliminare eventuali imperfezioni o a completare opere mostratesi non ultimate, secondo le prescrizioni del collaudatore e secondo le conclusioni contenute nel verbale del collaudo e ciò entro il termine stabilito dal responsabile del Settore, su indicazione conforme fornita dal collaudatore.

Scaduto il termine, ed in caso di persistente inadempienza della Ditta Attuatrice, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio, con spese a carico della ditta medesima, utilizzando la cauzione di cui all'art.9.

Il certificato di collaudo, una volta assolti tutti gli adempimenti prescritti, sarà approvato dal Responsabile del Settore, secondo i termini e modalità di cui sopra citato articolo del D.P.R. 207/2010.

Art.12 – Manutenzione delle opere.

Durante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dallo Strumento Urbanistico Attuativo e fino alla consegna delle stesse, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e

penale inerente alla realizzazione delle opere a al loro uso, sono a totale ed esclusivo carico della Ditta Attuatrice.

Art.13 – Cessione e consegna delle aree e delle opere.

La cessione delle aree di cui all'articolo 5, delle opere destinate all'urbanizzazione e degli allacciamenti a pubblici servizi, dovrà avvenire entro 90 giorni dalla presentazione del collaudo favorevole delle opere.

La cessione dovrà avvenire, a completa propria cura e spese della Ditta Attuatrice.

In tale occasione la Ditta Attuatrice fornirà i seguenti documenti:

- tipi di frazionamento
- certificati di attuale intestazione

La consegna delle aree e delle opere dovrà avvenire contestualmente alla cessione delle stesse.

Art.14 – Agibilità.

Il certificato di agibilità dei fabbricati, verrà rilasciato a norma delle vigenti leggi, a richiesta delle ditte assegnatarie, solo dopo l'avvenuto collaudo e consegna delle opere di urbanizzazione primaria anche su stralci funzionali e sub-comparti di intervento.

Il certificato di agibilità dovrà essere rilasciato per interventi corrispondenti a ciascun singolo permesso a costruire.

Art.15 – Vigilanza.

L'amministrazione comunale vigila sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione, per assicurare la rispondenza al progetto approvato. Qualora siano riscontrate difformità, l'amministrazione comunale diffida la Ditta Attuatrice ad adeguarsi agli obblighi contrattuali entro i termini di ultimazione di cui precedente art. 9.

Art.16 – Trasferimento o cessione della S.n.p.

Viene concessa la possibilità con il progetto esecutivo allegato alla richiesta di Permesso a Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di variare la s.n.p. (superficie netta di pavimento) nei lotti edificatori senza variare la s.n.p. totale di mq dell'intero ambito edificatorio approvato nel P.u.a.

Sarà consentito anche dopo l'approvazione del progetto esecutivo allegato al Permesso a Costruire, trasferire la S.n.p. tra lotti edificatori mediante sottoscrizione di atto tra le parti.

Art.17 – Trasferimento.

Ogni obbligazione assunta dai proprietari e da ciascuno di essi con il presente atto assunta anche per loro aventi causa a qualsiasi titolo e per loro eventuali successori nella proprietà del rispettivo lotto o di parte di esso.

Art.18 – Regime fiscale.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per il trasferimento della proprietà delle aree, sono a carico della ditta lottizzante con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione.

Art.19 –Validità della convenzione.

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino all'esaurimento di tutte le obbligazioni nella stessa contenute, fermi restando i termini temporali previsti dal permesso di costruire.

Art.20 –Trascrizione.

La ditta lottizzante autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari con piena rinuncia all'ipoteca legale e con esonero del competente Conservatore dell'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare di Venezia da ogni responsabilità al riguardo.

Art.21 – Entrata in vigore della presente convenzione.

La presente convenzione mentre e fin d'ora impegnativa per i proprietari ed aventi diritto riuniti in Consorzio diverrà tale per il Comune di Chioggia non appena avrà ottenuto le approvazioni e visti di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 delle Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e DPR 380/2001 , le parti esibiscono certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Chioggia in data _____

Le medesime dichiarano che alla data di rilascio del suddetto certificato ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici in vigore e che non è stata sino ad oggi trascritta nei registri immobiliari alcuna ordinanza sindacale accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata.

Chioggia, li

Ditta Attuatrice

Consorzio Urbanistico C2/20

Vianello Luigi

Il Responsabile del Settore Urbanistica